

IN BREVE n. 003-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONE SU IMMOBILE DI LUSO

Domanda

Per un'abitazione classificata di lusso, si può usufruire della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia? E se sì, è possibile applicare l'Iva agevolata?

Risponde G.Mingione

L'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è applicabile in relazione a lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, eseguiti su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Non esiste alcuna restrizione per le abitazioni di lusso. Analogamente, è possibile usufruire dell'aliquota Iva agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi relative a tali interventi.

DALLA CASSAZIONE

In caso di mobbing il danno professionale va provato separatamente

In caso di mobbing, l'accertamento del danno alla professionalità non può essere considerato *"in re ipsa"* nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera

Corte di Cassazione - sentenza n. 172 dell'8 gennaio 2014

Contratto a tempo indeterminato e preavviso di licenziamento

Nel contratto a tempo indeterminato il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale ma obbligatoria, pertanto nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.

Corte di Cassazione - sentenza n. 28429 del 19 dicembre 2013

Quando l'infortunio "in itinere" non è indennizzabile

L'infortunio che avviene di notte e con un mezzo privato non è classificabile come infortunio "in itinere" in quanto non si verifica nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro ed accade in orari non collegabili necessariamente con l'orario lavorativo

Corte di Cassazione - sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014

PILLOLE (mpe)

Disoccupazione e costo del lavoro

Nel mondo del lavoro il costo del lavoro sarebbe un problema non preminente. Allontana invece dall'imprenditorialità in Italia la scarsa certezza del diritto: troppo spesso in corso d'opera cambiano le regole e spesso retroattivamente sia nel campo fiscale sia nei parametri normativi. E anche l'enorme burocrazia scoraggia intraprendere qualsiasi iniziativa.

Solidarietà e mutualità

Troppo spesso i nostri politici confondono la solidarietà, azione spontanea e volontariamente concordata verso altri, con la mutualità, tendenza associazionistica promossa dalla necessità di una reciproca garanzia di tutela e di assistenza.

MATERNITA' e PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO

Alla nascita, terminato il congedo obbligatorio, la madre lavoratrice ha diritto a chiedere i cosiddetti permessi giornalieri per l'allattamento con facoltà di uscire dal luogo di lavoro e, precisamente, di due periodi di riposo di un'ora ciascuno ore al giorno anche cumulabili, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore e di un'ora quando l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore (ridotti alla metà se la lavoratrice fruisce all'asilo nido o altra struttura messa a disposizione dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze) entro l'anno di vita del bambino.

In caso di part-time, allargato anche al caso limite di una sola ora di lavoro nell'arco della giornata, il riposo giornaliero di un'ora previsto per l'orario giornaliero fino a sei ore comporta la totale astensione dal lavoro.

Questi periodi di riposo cosiddetti per l'allattamento sono considerati ore lavorative agli effetti sia della durata che della retribuzione del lavoro (intero ammontare della retribuzione), in altre parole sono utili sia ai fini dell'anzianità di servizio e del calcolo degli istituti retributivi diretti e indiretti (ivi comprese ferie e tredicesima) sia ai fini della copertura pensionistica e previdenziale.

In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente alla madre.

Mentre la madre ha diritto ai riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre, al padre non è possibile utilizzare i riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre (tranne nei casi di parto plurimo), come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).

Anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre, spettano i periodi di riposo nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- in caso di morte o di grave infermità della madre;
- la madre non abbia alcun rapporto di lavoro dipendente..

Le disposizioni in materia di riposi giornalieri si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso nella nuova famiglia del bambino adottato o affidato.

Questi permessi retribuiti, relativi alle due ore di riposo giornaliero, in caso di figli naturali, adottati o in affidamento con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, possono essere usufruiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino handicappato. In caso di più figli con handicap il permesso di due ore spetta per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto il terzo anno di vita.

In casi di speciale gravità dell'handicap, qualora il dirigente del Centro medico legale ravvisi la effettiva necessità del bambino a cure che non possono essere garantite durante le sole ore dell'allattamento, è possibile cumulare i permessi orari ex lege 104/92 e i riposi orari per allattamento come da DLgs 151/01 per lo stesso figlio portatore di handicap; in tali ipotesi i due benefici sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non tutelabili contemporaneamente con un solo istituto e precisamente da una parte i riposi per l'allattamento in quanto di età inferiore all'anno, dall'altra i permessi giornalieri perché portatore di speciale difficoltà nello svolgimento delle funzioni tipiche della piccola età.

Da ultimo, le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti, se non possono essere adibite ad altre mansioni, hanno il diritto ad astenersi dal lavoro anche durante tutto il periodo dell'allattamento e cioè oltre al settimo mese dal parto anche oltre l'anno previsto quale periodo massimo durante il quale è possibile fruire degli ordinari permessi di allattamento. Infatti il periodo di allattamento non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei così detti periodi per l'allattamento e giustificato dalla cura anche affettiva nei confronti del neonato; l'interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione è legata invece all'effettivo allattamento del bambino.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSEGNI DI RICERCA e FIGLI A CARICO

Domanda

Sono titolare di un assegno di ricerca di circa 19mila euro annui corrisposto da un dipartimento dell'Università. I miei genitori possono considerarmi a loro carico?

Risponde G.Mingione

I redditi esenti sono esclusi dal computo ai fini dell'individuazione del limite di reddito per essere considerati a carico, pari a 2.840.51 euro (articolo 12, comma 2, del Tuir).

Le borse di studio, gli assegni, i premi e i sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato nei confronti di chi li eroga da rapporto di lavoro dipendente, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, generalmente, imponibili ai fini Irpef (articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir).

Esistono, però, alcune ipotesi di esenzione specificamente individuate (risoluzione 120/E del 2010). In particolare, non sono soggetti a Irpef, tra gli altri, gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università (vedi appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico Persone fisiche).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTR. Risol. 120E del 22.11.2010 (documento 011)

AGENZIA DELLE ENTRATE - VALORE CATASTALE IN CASO DI SUCCESIONE

Domanda

Ho ereditato l'abitazione dove viveva mia madre. Per me, non rappresenta la prima casa: quale moltiplicatore va utilizzato per il calcolo del valore catastale?

Risponde G.Mingione

La base imponibile per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario è determinata assumendo il valore venale in comune commercio al momento di apertura della successione (articolo 14 del Dlgs 346/1990). Tale valore può essere soggetto a rettifica da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per i quali il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di successione, non sia inferiore a quello catastale. Questo, nel

caso degli edifici appartenenti ai gruppi A e C (escluse le categorie A/10 e C/1), si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 100 se prima casa, 120 negli altri casi. Al riguardo, è opportuno precisare che la norma, relativamente alla nozione di prima casa, si riferisce agli eredi e non al soggetto deceduto.

INPS - VARIAZIONE ALL'1% DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2014

L'INPS, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2014, comunica la variazione all'1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014.

Detta variazione avrà riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed anche sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

L'Istituto informa che per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 2 del 10.01.2014 (documento 012)

PEREQUAZIONE AUTOMATICA SÌ o NO NEL 2014 ?

QUIZ di Pierluigi Franz: nel 2014 spetta o no la rivalutazione monetaria Istat di 402 euro lordi l'anno anche sulle pensioni superiori a 38.643 euro lordi l'anno, cioè a 6 volte il trattamento minimo INPS? E come si interpreta l'articolo 1, comma 483 punto e), della legge di stabilità? In conclusione, resta da chiedersi se il comma 483 punto e) della legge di stabilità 147 del 2013 sia frutto di un banale e involontario lapsus o, invece, di una meditata scelta politica del Governo Letta-Alfano per evitare una possibile sentenza di incostituzionalità. E' indubbio che (per la fascia di pensionati con assegno superiore ai 38.643 euro) la perequazione scatterà negli anni 2015 e 2016.

(Cgil/Spi: la perequazione spetta anche a chi percepisce una pensione superiore a 2.972 euro mensili. La notizia confermata dall'on.le Maria Luisa Gnechi, Pd, Commissione Lavoro della Camera).

IN ALLEGATO A PARTE - Scrive Pierluigi Franz (documento 013)

Vedi anche in BREVIA 52 del 2013 (documento 014)

ANCORA SULLE PENSIONI D'ORO

MONTECITORIO. Pensioni superiori a 5mila euro lordi: il 27 gennaio la Camera affronterà il dibattito sulla proposta di legge "Meloni" che sotto forma di mozione è stata bocciata l'8 novembre dalla stessa assemblea. La leader dei "Fratelli d'Italia punta, con una legge retroattiva e quindi illegittima costituzionalmente, a ricalcolare le vecchie pensioni retributive con il metodo contributivo. Questa operazione per diversi profili abnorme presuppone che: a) l'Inps e gli enti sostitutive abbiano conservato negli archivi le carte dei singoli pensionati magari di 40/60 anni fa; b) che queste carte siano messe a disposizione dei singoli cittadini sotto tiro perché si possano

difendere e possano partecipare al procedimento amministrativo di riesame della loro posizione. La difesa (art 24 Cost) è un diritto inviolabile della persona. La leader dei Fratelli d'Italia ha anche affermato: *“In Italia serve un provvedimento strutturale che revochi le «pensioni d'oro»”*.

Franco Abruzzo ha dichiarato sul punto: *“Per l'UNP@it questa proposta è solo propaganda alla disperata ricerca di un pugno di voti, ma che alimenta l'odio sociale verso chi, per 35-50 anni, ha versato contributi d'oro. Anche l'UNP@it, sfidando la Meloni, chiede il ricalcolo delle pensioni: non è vero che, - è il parere di Sel -, un sistema retributivo, come quello adottato fino al 1995, sia necessariamente più generoso del sistema contributivo; anzi il contributivo penalizza i poveri. Verrà dimostrato che ci perderanno i cittadini deboli, coloro che percepiscono pensioni di 500/700 euro privi di consistenti contributi alle spalle”*.

DALLA CORTE DEI CONTI

Contributi e risorse pubbliche

I fondi destinati ai contributi ai partiti politici sono “risorse pubbliche” e la Corte dei Conti ha giurisdizione sulla responsabilità del tesoriere per il loro utilizzo illecito.

Corte dei Conti sez Giur.Lazio - 30 dicembre 2013 n. 914

da Sole 24 ore: La sentenza è da condividere. Questi fondi, anche quando confluiscono nel patrimonio dei partiti politici, sono vincolati a finalità pubbliche.

PUBBLICO IMPIEGO - BUONUSCITA NEL TEMPO (mpe)

Con la legge di stabilità 2014 pagamento dell'indennità premio di servizio, buonuscita o tfr nel pubblico impiego ulteriormente dilazionato.

In particolare è prevista una revisione per le soglie oltre le quali scatta il pagamento del pagamento: da 90mila euro si scende a 50mila e da 150mila si scende a 100mila e, inoltre anche per la pensione di vecchiaia, scaglionato dopo 12 mesi anziché 6.

A proposito della dilazione dei pagamenti della buonuscita o dell'indennità premio di servizio del pubblico impiego possono insorgere dei dubbi sulla correttezza di tale provvedimento, posto che tali istituti sono pagati in buona parte anche dal lavoratore stesso in forma diretta mediante trattenuta mensile sullo stipendio. Una volta si parlava di premio assicurativo previdenziale su base mutualistica. Ricordiamo come già la manovra Tremonti bis aveva previsto che il TFS e il Tfr -cessato il rapporto di lavoro- slittassero di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in tre anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno; attualmente corretti con la legge di stabilità 2014 in meno 50, da 50 a 100, oltre 100 mila).

Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori sei mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	<p align="center">INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi</p> <p align="center">ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti: (* art.12 c. 7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011 e legge di stabilità 2014 art. 1 comma 484</p>
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione, aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini prefissati, oltre i 50mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100mila il terzo scaglione annuale

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori 6 mesi per la legge di stabilità 2014, per le pensioni anticipate rimangono 24 mesi

LEGGE n. 140 del 28 maggio 1997

Art. 3. - Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio *dal 29 marzo al 30 giugno 1997* e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonico, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, *per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione*, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. *Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.*

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

DECRETO LEGGE n. 78 del 31 maggio 2010

Art. 12 - Interventi in materia previdenziale

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

DECRETO LEGGE n. 138 del 13 agosto 2011

Art. 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di età' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

LEGGE n. 147 del 23 dicembre 2013

Art. 1 -

484. Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

PENSIONI CONTRIBUTIVE - ATTENZIONE AL FLAP

Molte e forse troppe volte a sproposito viene gridata a scopo demagogico-populistico la parola "scandalo" contro le pensioni a calcolo retributivo, senza cognizione di causa...attenzione, potrebbe essere un boomerang!

Infatti il calcolo contributivo potrebbe abbassare le pensioni basse e aumentare invece i trattamenti per i lavoratori con una carriera ad un certo livello...ricordiamoci come l'INPDAP alcuni anni fa fosse stata costretta ad accettare l'opzione al contributivo ovvero per i pensionandi fare un doppio calcolo retributivo/contributivo con possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.

Ma come mai?

Ebbene, in primo luogo perché chi ha avuto alte retribuzioni, ha anche pagato contributi più alti con conseguente montante più ricco, poi in secondo luogo perché col metodo retributivo sono previste progressive penalizzazioni (in senso mutualistico categoriale) a partire dai redditi pensionabili oltre il tetto pensionabile con penalizzazioni che arrivano a dimezzare il coefficiente di rendimento: dal 2% per le retribuzioni sotto il tetto, il coefficiente scende sino ad arrivare allo 0,9, da cui un calcolo contributivo sarebbe senz'altro più vantaggioso e ricordiamoci inoltre anche come l'aliquota contributiva salga di un punto percentuale per imponibili oltre il tetto con scopo appunto di mutualità.

In base alla legge 297/1982 il tetto pensionabile dal 1 gennaio 2014 sale da 45.530 a 46.076 euro sulla base dell'inflazione 2013 fissata all'1,2% in via provvisoria.

In base all'articolo 21 della legge finanziaria 1988 (n. 67/1988) le pensioni liquidate con decorrenza 1 gennaio-31 dicembre 2014 saranno così calcolate per ogni anno di contribuzione versata e precisamente: dal 1 gennaio 1993 (riforma Amato D.Lgs. 503/1992) l'ammontare della pensione sarà costituito da 2 quote distinte: la prima (quota A) all'anzianità contributiva corrispondente conseguita a tutto il 1992, la seconda (quota B) corrispondente all'importo del trattamento relativo alla anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011. Infatti col 1 gennaio 2012 (riforma Fornero legge 214/2011) su tutte le pensioni (ivi comprese quelle con diritto al calcolo retributivo) con decorrenza dopo il 1 gennaio 2012, per le anzianità maturate dopo tale data, verrà applicato il nuovo criterio di calcolo contributivo (quota C). Pertanto, riassumendo:

- periodi di anzianità contributiva sino al 31 dicembre 1992quota A
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011quota B
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 2012quota C

ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2014		
	quota A	quota B
sino a € 46.076	2,00 %	2,00 %
da € 46.076 a € 61.282	1,50 %	1,60 %
da € 61.282 a € 76.487	1,25 %	1,35 %
da € 76.487 a € 87.545	1,00 %	1,10 %
oltre € 87.545	1,00 %	0,90 %

DAL 3 FEBBRAIO 2014 LOCAZIONI SOLO ONLINE

Dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili, di cessione e risoluzione degli stessi, di comunicazione dati catastali degli immobili oggetto del contratto, di esercizio o opzione per la cedolare secca, ecc. sarà necessario il modello RLI (registrazione locazioni immobiliari), come approvato il 10 gennaio e disponibile sul sito delle Entrate, e dovrà essere inoltrato per via telematica direttamente dall'interessato o tramite uno degli intermediari abilitati.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2013

L'indice Istat relativo al mese di dicembre 2013 è pari a 107,1 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **1,922535 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento dicembre 2013

Pubblicato il 14 gennaio 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+3,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/01/2014 per il mese di DICEMBRE 2013

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

DA FRANCO ABRUZZO - VITALIZI DEPUTATI

Giorgia Meloni, come i suoi colleghi deputati eletti prima del 2012, ha il vitalizio calcolato (dal 2006 al 2011) con il sistema retributivo (al quale nessuno rinuncia e per il quale nessuno chiede il ricalcolo secondo il metodo contributivo). Due pesi e due misure rispetto ai cittadini comuni. Fantastico esempio di uguaglianza di trattamento!

In coda Georgia Meloni e Franco Abruzzo intervistati da Alessandro Milan (Radio24).

Georgia Meloni, come giornalista professionista, ha il diritto di chiedere (ex art. 31 della legge 300/1970) i contributi figurativi all'Inpgi per tutto il periodo di mandato parlamentare.

Vedi <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13676>

DA FRANCO ABRUZZO - LA MELONI CHIEDE IL TETTO ANCHE PER I VITALIZI DEI PARLAMENTARI

Incalzata da Franco Abruzzo (Unp@it) Giorgia Meloni (FdI) chiede il tetto a 5mila euro (lordi) anche per i vitalizi dei parlamentari con il ricalcolo secondo il metodo contributivo. D'Alema, Fini, Veltroni con centinaia di ex deputati e senatori tremano all'idea di essere ridotti in povertà nella vecchiaia (5mila euro lordi = 3.100 euro netti).

Franco Abruzzo: "Giorgia Meloni ora deve dire agli italiani se ha rinunciato o no ai contributi figurativi dell'Inpgi che potrebbero garantirle la seconda pensione come giornalista. Bisogna eliminare dallo Statuto dei Lavoratori i contributi figurativi per i parlamentari e i consiglieri regionali a carico di Inps e Casse professionali. Non basta il vitalizio? Deve vincere il principio di una testa una pensione o un vitalizio)".

Matteo Renzi: "Sulle pensioni d'oro a breve ci sarà una posizione unitaria del Pd, che indicherà una soluzione che sia tecnicamente percorribile".

Vedi <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13684>

DA FRANCO ABRUZZO - PENSIONI D'ORO o DI NICKEL ? di Marco Volpati

Pensioni d'oro o di nickel? A conti fatti, se il ricalcolo si facesse con il contributivo, scopriremmo che le pensioni basse, fino ai 1000 euro, sono spesso sovradimensionate, mentre quelle più alte, per esempio di 4000 al mese, dovrebbero addirittura alzarsi.

Chi dice che i giovani avranno pensioni da fame, o nessuna pensione, non dice il vero. Ma soprattutto dimentica che la chiave di tutto è il lavoro di oggi - poco, intermittente, mal retribuito - non le pensioni di ieri.

Vedi www.affaritaliani.it/ e <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=>

NIENTE BOLLO PER I TICKET SANITARI

L'Agenzia delle Entrate comunica che nessuna imposta di bollo è dovuta per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l'importo del ticket supera i 77,47 euro.

Il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l'assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l'esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 9E del 15.01.2014 (documento 015)

LAVORATRICI IN PENSIONE PRIMA CON OPZIONE AL CONTRIBUTIVO

La Commissione lavoro di Camera e Senato ha approvato una risoluzione con la quale impegna l'INPS a rivedere le istruzioni impartite con la circolare 35/2012 in tema di requisiti per il pensionamento delle donne in base alla legge 243/2004 art. 1 comma 8 confermata dalla legge 214 art.24 comma 14, che permette a tutto il 2015 alle donne lavoratrici sia del settore pubblico che di quello privato il pensionamento con 35 anni di contributi e 57 anni (aumentati poi dal 2013 di tre mesi per le cosiddette maggiori speranze di vita) oppure 58 anni e tre mesi per le lavoratrici autonome, optando per il contributivo.

Secondo l'INPS le lavoratrici che possono avvalersi sono quelle che entro il termine del 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solo la maturazione dei requisiti (cioè del diritto).

Secondo la risoluzione votata da tutti i parlamentari l'interpretazione dell'INPS sarebbe troppo rigida e con aspetti di illegittimità (cosa sempre da noi sostenuta) con iniziali contenziosi.

Secondo l'interpretazione INPS gli attuali termini di opzione tenendo presente le finestre per la decorrenza, nell'attualità sarebbero: 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome, 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore privato e 30 dicembre 2014 per le lavoratrici del settore pubblico; questa differenza tra settore pubblico e privato è dovuta a una diversa decorrenza del trattamento di pensione: la pensione nel settore pubblico decorre dal giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel settore privato dal 1 giorno del mese successivo alla cessazione del lavoro.

Il termine di inoltro della domanda invece in caso di interpretazione di raggiungimento dei requisiti (come dalla risoluzione parlamentare avanzata e più esatta interpretazione della legge) sarebbe il 31 dicembre 2015 per le lavoratrici autonome (INPS), per le lavoratrici dipendenti del settore privato (INPS) e le lavoratrici del pubblico impiego (ex INPDAP).

CUD 2014 - APPROVATA LA VERSIONE DEFINITIVA

L'Agenzia delle Entrate ha approvato con il Provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2014 lo schema definitivo di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati "CUD 2014", con le relative istruzioni. Il provvedimento stabilisce anche le modalità di certificazione da parte dei notai, degli intermediari professionali, delle società e degli enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento n. 5131 del 15.01.2014 (documento 016)

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA CASA NEL COMUNE IN CUI SI LAVORA

Domanda

Per svolgere la mia attività, sto per trasferirmi in un comune diverso da quello in cui risiedo. Se vi acquisto un immobile, posso fruire dell'agevolazione prima casa anche se non trasferisco la residenza?

Risponde G.Mingione

I requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa sono i seguenti:

- a) il trasferimento deve avere a oggetto un'abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli/palazzi);
- b) l'immobile deve essere ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano;
- c) l'atto di trasferimento deve contenere la dichiarazione dell'acquirente, richiesta a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune in cui effettua l'acquisto e di non essere titolare, nemmeno per quote (anche in regime di comunione legale), di altre abitazioni situate nel territorio nazionale acquistate utilizzando l'agevolazione in oggetto.

È possibile fruire dell'aliquota ridotta sull'atto di compravendita anche nell'ipotesi in cui l'acquirente non trasferisca la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, a condizione che questi svolga in quell'ambito territoriale la propria attività, anche non remunerata, come, ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva (circolare 1/E del 1994 e circolare 19/E del 2001).